

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 29/25291/2015

**OGGETTO: COMUNE DI VIDRACCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 19 del 02/07/2015) – OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Vidracco con deliberazione del C.C. n. 19 del 02/07/2015 (Prat. n. VP-020/2015), trasmesso alla Città Metropolitana in data 17/07/2015 (pervenuto il 21/07/2015), ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 02/07/2015 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la correzione di errori materiali, specificazioni ed integrazioni normative. Nel dettaglio, le modifiche riguardano:

- l'individuazione cartografica dell'area "*Templi dell'Umanità*", all'interno delle "*Aree Agricole*";
- l'aggiunta del comma "*prescrizioni particolari aree dei "Templi dell'Umanità"* " al termine dell'art. 55 delle N.t.A. "*Aree Agricole*", con lo scopo di normare alcuni interventi volti alla messa in sicurezza di edifici ed impianti presenti nel sottosuolo, al fine di incentivare la continuità delle attività svolte, che hanno forti

ricadute economiche e sociali sul territorio. Si consente, inoltre, la realizzazione di un massimo di 20 posti auto (all'aperto ed in interrato) che andranno a costituire anche importanti ed estremamente necessari spazi di manovra per le inversioni di marcia dei mezzi di soccorso dei V.V.F., sanitari, di P.S., ecc, oltrechè facilitare l'accesso alle strutture dei "Templi dell'Umanità" ai portatori di handicap costretti all'uso di mezzi propri di trasporto o mezzi specifici. La struttura è attualmente raggiungibile tramite un servizio di "navette", in servizio dal centro abitato, ove sono disponibili 150 posti auto;

**rilevato** che la D.C.C. n. 19 del 02/07/2015 di adozione della Variante "*contempla, nei diversi elaborati, anche la parte relativa alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S.*" e i documenti adottati riportano la dicitura "*Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS*", parrebbe desumere che i contenuti della Variante non siano stati sottoposti, preliminarmente all'adozione della Variante stessa, alla fase di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 56/1977 come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;

**appurato** che il Comune di Vidracco ha istituito con D.G.C. n. 27 del 01/07/2015 il proprio Organo Tecnico comunale in materia di V.A.S.;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n.

131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi della Legge 56/2014 art. 1 comma 9, in data 14/04/2015, entrato in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 292 - 23663 del 04/08/2015;

## D E T E R M I N A

**1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vidracco con deliberazione C.C. n. 19 del 02/07/2015, le seguenti osservazioni:

- a) pur dando atto che le modifiche introdotte dalla Variante non incidono sulle aree a Servizi pubblici, la deliberazione di adozione della Variante deve contenere, secondo quanto previsto dal comma 7, dell'art.17 della L.R. 56/1977, *"...la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga..."*; si invita pertanto l'Amministrazione Comunale ad inserire tali contenuti nell'Atto di approvazione finale della Variante;
- b) in merito alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 56/77, si ricorda che deve essere espletata **precedentemente all'adozione della Variante**, sottoponendone i contenuti agli Enti competenti in materia ambientale ed al parere conclusivo dell'Organo Tecnico Comunale. Pertanto, l'approvazione definitiva della Variante potrà essere effettuata solo a conclusione di tale iter. Si ricorda, altresì, che i documenti facenti parte della Variante urbanistica, dovranno essere depurati

- dal riferimento *“Documento Tecnico... di VAS”*, per la loro approvazione definitiva;
- c) si suggerisce di allegare alla documentazione di Variante, anche lo stato *“vigente”* dell'articolo n. 55 delle N.t.A. e delle Tavole grafiche A ter e D;
- d) dalla documentazione in nostro possesso, si rileva che l'ambito oggetto di Variante risulta compreso nei territori coperti da boschi, individuati dai Piani Forestali e recepiti dal PTC2 alla Tavola n. 3.1. A titolo collaborativo, si ricorda che, per tali ambiti, operano le Prescrizioni/Direttive/Indirizzi contenute all'interno dell'art. 26 delle N.d.A. del PTC2. Si ricorda, inoltre, che con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 è stato ri-adoptato il progetto preliminare del PPR, il quale ha apportato significative innovazioni sotto il profilo delle norme in salvaguardia immediatamente vincolanti e cogenti e *“... pertanto, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti ... interventi in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione ...nonché con le specifiche prescrizioni ... riportate nel Catalogo...”*. Infine, a titolo informativo, si riporta quanto previsto dall' art. 16 *“territori coperti da foreste e boschi”* comma 4: *“sino all'adeguamento dei piani locali al PPR, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'individuazione del bosco di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. ... avviene applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente; tali disposizioni costituiscono altresì riferimento, anche successivamente all'adeguamento, in relazione alla dinamicità del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel tempo, modificato rispetto alle individuazioni del piano locale”*;
- e) si ricorda, che ai sensi dell'art. 5 comma 4 L.R. n. 52/2000, *“ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica”*. Si suggerisce, pertanto, di integrare la documentazione di Variante con la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale;
- 2. di dare atto** che, con specifico Decreto del Sindaco della Città' Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il *“PTC2”*, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- 3. di trasmettere** al Comune di Vidracco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di sua competenza.

Torino, 05/08/2015

Per il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale  
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Vice Direttore dell' Area Territorio, Trasporti e  
Protezione Civile  
(Ing. Giannicola Marengo)  
(F.to in originale)